

## Nuovo Regolamento del controllo analogo

Il Regolamento del controllo analogo da esercitarsi in Consac gestioni idriche spa non è più attuale.

In particolare risultano desuete tutte le attività che fanno riferimento all'esercizio di un controllo che attiene i rapporti con la clientela. Difatti, con l'intervenuta attribuzione all'Arera delle funzioni regolatorie in materia di servizio idrico integrato sono venute meno le potestà di Consac di regolamentare i vari aspetti che incidono sul rapporto contrattuale. Quanto sopra vale anche per le attività di controllo direttamente espletate da Arera a cui vengono semestralmente inviati i dati elettronici attinenti le numerose variabili interessate al controllo.

Com'è noto l'Assemblea dei Sindaci dell'Ente di Ambito decise di esercitare in forma congiunta il controllo analogo su tutte le società in house allo scopo di esercitarlo anche per i Comuni che non rivestissero la qualità di socio delle società affidatarie della gestione.

Senonché con l'avvento dell'Ente idrico campano (EIC) sono cessate a far data dal 1° ottobre 2018 le funzioni degli Enti di Ambito e conseguentemente il controllo analogo non è più esercitato. Dovrà esserlo nuovamente allorquando l'EIC attiverà le sue prerogative previste dallo statuto.

Nel frattempo è opportuno riattivare il controllo analogo aziendale esercitato dall'apposito organo statutario. Allo scopo si propone all'Assemblea di modificare il regolamento del controllo analogo preesistente adottando un nuovo strumento. Quest'ultimo potrà essere simile, nei contenuti, al regolamento adottato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ente di Ambito Sele. Di seguito se ne propone il testo.

## Regolamento del controllo analogo di Consac gestioni idriche spa

### art. 1

#### Oggetto ed applicazione

- 1 Il presente regolamento contiene le norme che presidono al controllo analogo che i Comuni soci di Consac gestioni idriche spa esercitano sulla stessa società.

### art.2

#### Gruppo di controllo

- 1 Il controllo è esercitato da un apposito organo definito Gruppo di controllo che è costituito da n.3 Sindaci eletti dall'Assemblea dei soci unitamente alla nomina del Collegio Sindacale.
- 2 Il Gruppo di controllo dura in carica tre anni ed è rinnovato all'atto dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina.
- 3 Il Sindaco eletto può delegare altro amministratore comunale a partecipare alle riunioni del Gruppo.
- 4 La scadenza del mandato elettorale di un Sindaco determina la decadenza dalla carica di componente o Presidente del Gruppo di Controllo a vantaggio del nuovo eletto o di chi è chiamato ad esercitarne le funzioni.

### Art.3

#### Presidenza del Gruppo di Controllo

- 1 Il Gruppo di Controllo procede nella sua prima seduta utile, convocata dal membro più anziano di età, alla nomina del suo Presidente.
- 2 Quest'ultimo indice e dirige le riunioni del Gruppo di Controllo, rappresenta il Gruppo e mantiene i rapporti con gli enti locali soci e la società.

### Art.4

#### Sede del Gruppo di controllo

- 1 Il Gruppo di Controllo ha sede presso la Consac gestioni idriche spa che assicura la necessaria assistenza logistica, tecnica ed amministrativa.

#### Art.5

##### Atti assoggettati al controllo

- 1 Il controllo non si esercita sugli atti dell'Assemblea di Consac gestioni idriche spa essendo direttamente i soci ad assumere le decisioni rilevanti.
- 2 Il controllo si esercita sugli atti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico o sui soggetti che ricevano delega di funzioni dai predetti organi quali l'Amministratore delegato o il Direttore Generale o anche sui soggetti subdelegati sempreché gli atti da questi assunti rientrano nel novero degli atti assoggettati al controllo.

#### Art.6

##### Modalità di esercizio del controllo

- 1 Gli atti più rilevanti per la vita societaria assunti dall'organo di gestione sono assoggettati al rinvio che il Gruppo di Controllo può esercitare.
- 2 Per l'esercizio del controllo sugli atti rilevanti assunti dal CdA o da soggetto/organo delegato il soggetto che lo ha assunto invia in forma telematica su email dedicata, il testo integrale dell'atto compreso gli atti in esso richiamati ed eventuali allegati. Non sono previsti termini per l'invio degli atti ma questi, ove assunti, non potranno essere eseguiti se non esaurito il controllo.
- 3 Il Gruppo di Controllo potrà rinviare l'atto all'organo che lo ha emanato, esprimendo una dettagliata e congrua motivazione, in base al quale l'organo che ha assunto l'atto, dovrà disporre per la sua revoca ovvero per la sua conferma integrale. L'atto potrà essere inoltre riproposto in termini diversi, facendo valere nuovi elementi ed in tale eventualità sarà assoggettato nuovamente al controllo.
- 4 Il Gruppo di controllo potrà previamente richiedere elementi integrativi di giudizio o informazioni con le medesime modalità di cui sopra.
- 5 L'esercizio del controllo deve aver luogo entro il quinto giorno non festivo decorrente dal ricevimento dell'atto. In caso di chiarimenti e/o richieste integrative la decisione definitiva dovrà aver luogo entro i 3 giorni non festivi successivi al ricevimento delle integrazioni. Il mancato esercizio del controllo nei termini previsti consente alle società l'esecuzione dell'atto ed il controllo s'intende esercitato senza rilievi.
- 6 Allo scopo di esercitare un controllo informato compete al Gruppo di Controllo la conoscenza degli atti assunti dall'organo di gestione e dall'Assemblea dei Soci. A tale scopo il Segretario verbalizzante ha l'obbligo di inviare al Gruppo di Controllo l'elenco degli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione ed i testi integrali delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria. In mancanza del suddetto invio le deliberazioni assunte dall'Assemblea non potranno essere eseguite.
- 7

#### art.7

##### Atti rilevanti dell'organo di gestione

- 1 Gli atti rilevanti, assunti dall'organo di gestione o da soggetto da questo delegato che sia amministratore delegato, direttore generale, comitato esecutivo o altro dirigente, richiamati al precedente articolo e assoggettati al controllo, sono i seguenti:
  - acquisti o vendite immobiliari per importi pari o superiori ad € 100.000,00';
  - decisione iniziale di spesa per lavori, servizi e forniture per importi pari o superiori ad € 200.000,00;
  - assunzione di prestiti o mutui per importi pari o superiori ad € 100.000;
  - avalli e garanzie per importi pari o superiori ad € 100.000,00;

- assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusi i turn over e i trasferimenti di personale connessi all'assunzione di nuove gestioni;
- acquisizione di partecipazioni.

art.6

Ulteriori forme di controllo

1. Il Gruppo di controllo potrà inoltre:

- accedere agli atti e ai documenti nelle forme di visione ed estrazione di copia dei documenti;
- promuovere incontri con gli amministratori ed il collegio sindacale delle aziende, i dirigenti o responsabili di specifiche attività al fine di avere migliore conoscenza di determinati affari;
- richiedere relazioni aventi ad oggetto eventi, affari o quant'altro di suo interesse.